

Prot. n. L72/RNS

Bologna, lunedì 2 settembre 2019

Oggetto:

Decreto Interministeriale 4 luglio 2019 - Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Sommario

Tra le nuove regole imposte dal decreto legislativo n.112/2017, relativo all'impresa sociale e che si applica anche alle cooperative sociali, vi è l'obbligo di redazione del bilancio sociale, da depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare sul sito internet dell'ente

Sulla G.U. n. 186 del giorno 9 agosto u.s., è pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, che si allega, in vigore dal successivo 24 agosto.

Da tale giorno, pertanto, diviene effettivo l'iter per l'adempimento di predisporre redigere e pubblicare il bilancio sociale per gli enti che vi sono tenuti a norma del D.lgs. n. 112 del 2017, relativo alla regolamentazione dell'impresa sociale.

In generale

Il Bilancio sociale viene definito dal decreto come lo "strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione".

Il B.S., pertanto, documenta con modalità trasparenti ed esaustive l'operato degli Enti di Terzo settore, dando rilievo sia alle informazioni di rendiconto in esso contenute, sia al processo che riguarda gli stakeholder interni ed esterni coinvolti nella sua redazione.

Il documento sociale in esame, inoltre, risulta particolarmente importante soprattutto in termini di reputazione, in quanto consente ai potenziali investitori o sostenitori di valutare l'operato dell'ente e fare scelte consapevoli sul soggetto a cui destinare un'erogazione od il sostegno ad un progetto da finanziare.

Ne deriva l'esigenza per il management di attuare una strategia della comunicazione che evidenzi la missione dell'impresa, il suo orientamento valoriale, l'assunzione consapevole della responsabilità sociale.

Si ricorda che in alcune regioni, come nel caso dell'Emilia-Romagna, la redazione del B.S. è già obbligatoria per le cooperative sociali in virtù della legge regionale di settore, mentre in altri territori l'adempimento in esame rappresenta una novità assoluta.

Di conseguenza, occorrerà prendere dimestichezza con questo nuovo adempimento che deve rappresentare un'opportunità comunicativa verso l'esterno, piuttosto che un mero obbligo amministrativo.

Esistono già in materia numerosi format ai quali fare riferimento e da integrare con le disposizioni del decreto in esame anche se è importante che ogni ente interessato rediga il documento secondo la propria sensibilità e con effettiva corrispondenza tra situazioni reali e quelle ivi descritte.

Ciò premesso, si evidenziano, di seguito, i principali contenuti del provvedimento.

Destinatari dell'obbligo

Sono tenuti a redigere un bilancio sociale:

- tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica.

- I gruppi di imprese sociali i quali sono tenuti a redigerlo in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo complesso;
- gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entrate superiori ad un milione di euro annui;
- i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Come si è detto, il bilancio sociale consente di dare evidenza al valore dell'operato dell'Ente ed in quest'ottica anche gli enti che non vi fossero tenuti per legge potranno redigerlo ai fini della rendicontazione dei risultati sociali conseguiti.

I 10 principi di redazione del Bilancio sociale

I principi di redazione del Bilancio sociale espressi nelle Linee guida sono i seguenti:

1. la rilevanza data dall'inserimento senza omissioni di tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder;
2. la completezza nell'individuazione di tutti i principali stakeholder per l'inserimento di informazioni rilevanti di interesse di ognuno di essi;
3. la trasparenza con cui devono essere evidenziati i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
4. la neutralità per cui le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando sia gli aspetti positivi che quelli negativi della gestione sociale;
5. la competenza di periodo nel rendicontare le attività relative all'anno di riferimento;
6. la comparabilità dei dati inseriti che consentano il confronto temporale (cambiamenti nel tempo dell'ente) e spaziale (confronto del dato con quello di altri enti simili);
7. la chiarezza mediante l'uso di un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di specifica competenza tecnica;
8. la veridicità e verificabilità in riferimento alle fonti utilizzate;
9. l'attendibilità di dati oggettivi che non presentino sovrastime o sottostime né dati incerti presentati come se fossero certi;
10. l'autonomia richiesta a soggetti terzi che collaborino alla redazione del bilancio, cui va garantita autonomia e indipendenza nell'esprimere giudizi.

La struttura ed i contenuti del B.S.

Le Linee guida individuano i contenuti che ciascun bilancio sociale dovrà contenere.

Essi sono da considerarsi quali *contenuti minimi*, ossia quelli essenziali che ogni B.S. deve evidenziare, per essere tale, nella rendicontazione sociale.

Ciò significa che ogni ente sarà libero di adottare un modello quanto più ampio ed esaustivo riportando informazioni utili ai portatori di interesse ma attenendosi ad una struttura, per così dire, *di riferimento* contenente i capitoli indicati dal decreto in esame.

Anche per questo motivo, i criteri di redazione sono uniformi per tutti gli enti del Terzo settore, anche per quelli diversi dalle imprese sociali e cooperative sociali, in modo che il documento sia facilmente intelligibile per gli stakeholders interessati quali associati, lavoratori, pubbliche amministrazioni o terzi.

Il bilancio è diviso formalmente in sezioni e sottosezioni, a cui corrispondono alcune informazioni minime, la cui eventuale omissione deve essere motivata.

In sintesi, pertanto, un B.S. dovrebbe suddividersi nei seguenti capitoli di esposizione:

Nella prima parte, va indicata la **metodologia adottata** per la redazione, specificando gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati e se si sono verificati cambiamenti rispetto al periodo precedente. Si passa, poi, alle **informazioni generali sulla struttura dell'ente**, la governance, il personale impiegato, fino ad arrivare alle **attività svolte e agli obiettivi raggiunti** o in corso di realizzazione.

In questa parte, che rappresenta il cuore del bilancio sociale, sarà importante dar conto dei benefici qualitativi e quantitativi prodotti sui principali portatori di interessi, delle risorse economiche impiegate e degli eventuali fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.

Da ultimo, una sezione conclusiva riguarda le **osservazioni dell'organo di controllo**, che deve monitorare su alcuni aspetti specifici, come l'assenza di scopo di lucro e il rispetto dei principi di verità e trasparenza nell'attività di raccolta fondi.

Come viene reso pubblico il B.S.

Il bilancio sociale è concepito come documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder siano essi interni quali, ad esempio, i lavoratori o i volontari, i sostenitori, le istituzioni, i destinatari dei servizi o i cittadini del territorio.

Dalla lettura del B.S. dovranno evincersi gli elementi di valutazione dell'operato dell'organo amministrativo per il raggiungimento gli obiettivi per cui vi è interesse.

Il documento, in particolare, andrà approvato dall'organo statutariamente competente (di norma l'assemblea dei soci), dopo l'esame e le integrazioni dell'organo di controllo.

A questi fini, il bilancio sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente con criteri di accessibilità adeguati e depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo presso il Registro Unico del Terzo settore o, nel caso delle imprese sociali, presso il Registro delle imprese.

Per le imprese sociali e per le cooperative sociali, nello specifico, sono ammesse date di deposito secondo le eventuali differenti tempistiche previste dalla legge per il deposito dei bilanci di esercizio.

In questi casi, pertanto, accanto al bilancio di esercizio, si avrà anche il contestuale deposito del B.S. relativo all'esercizio sociale di pertinenza.

Il nuovo obbligo, in particolare, sarà operativo per tutti gli enti obbligati con riferimento ai depositi da effettuare nell'anno 2021, in relazione all'esercizio 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, relativo all'entrata in vigore del decreto in esame.

Fino ad ora, infatti, solo le cooperative sociali che vi erano tenute in base alla normativa regionale hanno dovuto adempiere all'obbligo in esame, utilizzando le vecchie linee guida, mentre le altre sono state esonerate in attesa delle apposite indicazioni.

In considerazione di ciò, sarà importante che le cooperative sociali e gli altri enti che affrontano per la prima volta l'adempimento, comincino, a prendere confidenza con la nuova materia nonché a raccogliere ed elaborare il materiale utile per la redazione del bilancio sociale 2020.

Cordiali saluti.

Allegati:

- ***Decreto interministeriale 4 luglio 2019 – Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore.***

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro